DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VIGENZA DELLE LEGGI E PROROGA DI TALUNI TERMINI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1983

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 e dalla legge 10 marzo 1983, n. 60, puo' essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi. (4) Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390. Hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione, anche in assenza del requisito delle tredici settimane o del trimestre di lavoro retribuito previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la presentino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 45 miliardi, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1985, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, ha disposto (con l'art. 3,comma 1) che il trattamento di integrazione salariale previsto dal presente comma "puo' essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-dei-termini-di-vigenza-delle-leggi-e-proroga/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-8-giugno-2001-n-327/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it